



Sentenza n. 2254/2017 pubbl. il 18/10/2017

RG n. 5593/2014

Repert. n. 4699/2017 del 18/10/2017

N. R.G. 5593/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Guzzo Liliana  
dott. Boccuni Luca  
dott.ssa Torresan Lisa

Presidente rel ed est  
Giudice  
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5593/2014 promossa da:

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

e dall'avv.

con domicilio eletto presso il loro studio in

ATTRICE

contro

B

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

, con domicilio eletto

presso lo studio dell'avv.to

;

CONVENUTA

**oggetto: impugnazione delibera di approvazione bilancio**

**CONCLUSIONI**

Conclusioni della attrice

voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette,  
**nel merito:**



- accertare, per i motivi esposti in atti ed attese le conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che il bilancio d'esercizio di **B** al 31.12.2013 è stato predisposto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423, comma 2, c.c., e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'invalidità ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. della delibera dell'assemblea dei soci di **B** del 21.3.2014 con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 e disposto l'accantonamento a riserva dell'utile d'esercizio, con tutti i conseguenti effetti di legge;

- in ogni caso con rifusione di spese e compensi di causa.

#### conclusioni della convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- **accertare** l'infondatezza delle domande di parte attrice sia in fatto che in diritto per tutti i motivi ampiamente esposti nei propri scritti difensivi,

- **rigettare**, pertanto, le domande di parte attrice di nullità e/o invalidità ex art. 2476 ter co. 3 cc. della delibera della assemblea dei soci **B** del 21.03, in quanto del tutto destituite di ogni fondamento di fatto e di diritto per tutti i motivi come ampiamente esposti e per l'effetto,

- **dichiarare** valido e legittimo il bilancio di esercizio **B**, del 31.12.13 in quanto predisposto nel rispetto dei requisiti di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423 co 2 c.c.;

Di contro, qualora il Giudicante dovesse ritenerlo, ex officio, fondato, accertare la invalidità della delibera assembleare del 29.04.2013 di approvazione di bilancio 2012, e per l'effetto, dichiararne la nullità per tutti i motivi come ampiamente esposti in atto.

Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio, anche in termini di lite temeraria. Altresì come in memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 e 2

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

**A** ha convenuto in giudizio, di fronte all'intestato Tribunale, **B**, per sentire dichiarare la nullità e/o l'invalidità ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. della delibera assembleare dei soci di **B** del 21.03.2014, con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 e disposto l'accantonamento a riserva di utile di esercizio. A fondamento della propria domanda, l'odierna attrice ha dedotto che **B** ha predisposto il bilancio di esercizio al 31.12.2013 in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c., comma 2.

A fondamento della domanda ha esposto che **B** ha un capitale sociale di Euro 10.400,00, che risulta così costituito: **C**: nominali Euro 8.112,00; **A**: nominali Euro 2.080,00; **D**: nominali Euro 208,00 e che pertanto ella è attualmente socia di **B** in forza di una partecipazione di nominali Euro 2.080,00, corrispondente al 20% del capitale sociale.

Ha poi dedotto che fino al giugno 2013 ella era titolare, insieme al figlio **E**, per quote uguali ed indivise in forza della successione in morte del marito **F**, (genitore di **E**), dell'ulteriore partecipazione pari a nominali Euro 8.112,00, corrispondenti al 78%, del capitale sociale di **B** e che con scrittura privata 11.6.2013, autenticata nelle firme dal



G, Notaio in rep. 116, racc. 29, ella ed il figlio E avevano ceduto la partecipazione indivisa, pari al 78% del capitale sociale di B, a C.

Precedentemente a detta cessione di quote l'assemblea ordinaria dei soci di B, in data 29.4.2013, aveva approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2012, deliberando, quanto all'utile d'esercizio pari ad € 4.108.643,00, al netto delle imposte di destinare a riserva straordinaria l'importo di € 608.643,00 e di distribuire quale dividendo la somma di Euro 3.500.000,00, da corrispondere ai soci entro il 30.9.2013 di tal che spettava: alla attrice € 2.065.000,00 pari al 59% del capitale sociale (costituito dalla propria quota del 20% e dalla quota del 38%, pari alla metà della quota indivisa del 78% già di proprietà di F); a E : Euro 1.365.000,00, pari al 38% del capitale sociale (pari alla metà della quota indivisa del 78% già di proprietà di F); a D Euro 70.000,00, pari al residuo 2% del capitale sociale. Il suddetto dividendo avrebbe dovuto essere distribuito ai soci facenti parte della compagine sociale al momento della delibera entro la fine del mese di settembre 2013, in relazione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di

B

In relazione ai dividendi deliberati, il 27.6.2013 B aveva versato alla A un primo acconto di Euro 150.000,00 e successivamente, nel mese di ottobre, un ulteriore acconto di Euro 1.312.959,18, mentre E era stato versato un unico acconto sui dividendi di Euro 967.040,82.

B non aveva poi provveduto al pagamento della restante parte dei dividendi spettanti ad A e E per la residua somma complessiva di Euro 1.000.000,00 ed in particolare ella non aveva ricevuto la somma di Euro 602.040,82 e E la somma di Euro 397.959,18

Era stato poi convocata l'assemblea dei soci di B, per il giorno 21.3.2014 per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 a cui l'attrice non aveva non partecipato trovandosi all'estero. Dal verbale di assemblea allegato al bilancio d'esercizio risultava che l'assemblea ordinaria dei soci del 21.3.2014 aveva approvato il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2013 che evidenziava un risultato positivo ante imposte di Euro 844.938,00 e di Euro 631.468,00 al netto delle stesse nonché aveva approvato "la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, disponendone l'accantonamento a Fondo di Riserva Straordinaria".

Ha affermato che la delibera di approvazione del bilancio era invalida poiché il bilancio era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423, comma 2, c.c., e non rappresentava in modo chiaro e veritiero la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

In particolare ha contestato che nella nota integrativa al bilancio d'esercizio alla 'Sez. 6 – crediti e debiti' era indicato che "tra i crediti diversi sono stati iscritti crediti verso ex soci che hanno erroneamente percepito dividendi per euro 2.430.000,00 e per il rimborso di oneri straordinari subiti dalla società a causa di una verifica fiscale per euro 554.926,20 come da loro attestazione tramite scrittura privata autenticata" e nella successiva 'Sez 7 bis – voci del patrimonio netto' veniva dato atto che "a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 l'assemblea aveva deliberato la distribuzione dei dividendi ai soci per euro 3.500.000,00. Nel corso dell'esercizio, a



*causa dei cambiamenti intercorsi in ambito della compagine societaria del CDA, sono stati erroneamente corrisposti a soggetti non più titolari dei dividendi euro 2.430.000,00. Il nuovo CDA ha già avviato nel corso del 2014 la procedura per il recupero della stessa somma. Un socio, mediante apposita scrittura privata autenticata ha rinunciato a parte dei dividendi a favore della società per euro 700.000,00 che sono quindi stati stornati da dividendi e iscritti a Riserva straordinaria del patrimonio netto”.*

Ciò sull'erroneo presupposto che i dividendi deliberati a seguito dell'approvazione del precedente bilancio d'esercizio al 31.12.2012, pari ad Euro 3.430.000,00, spettassero in realtà a **C**, quale socio cessionario del 78% del capitale sociale ceduto dai soci **A** e **E** e non a questi ultimi. Ha affermato che i dividendi de quibus spettavano invece a coloro che erano soci di **B**, al momento della delibera stessa, e quindi alla attrice e al **E** (oltre che a **D** per Euro 70.000,00). Ha formulato le conclusioni trascritte in premessa.

**B** si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Ha innanzitutto dato atto che **A** e **E** avevano azionato monitoriamente davanti al Tribunale di Venezia il loro asserito credito di Euro 1.000.000,00, quale importo residuo degli utili 2012 e la società **B** s.r.l. aveva proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo. (causa di opposizione R.G. 6672/2014)

Ha poi affermato che con la cessione delle quote erano stati trasferiti in capo alla cessionaria **C** tutti i diritti e gli obblighi inerenti alle quote e che erroneamente una parte degli utili dell'esercizio 2012 era stata versata alla **A** e al **E** mentre tutti gli utili avrebbero dovuto esser corrisposti a **C** a fronte dell'atto di cessione del giugno 2013. Era stato pertanto deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 19.2.2014 di effettuare una approfondita verifica circa l'esatta distribuzione degli utili di esercizio 2012 e di richiedere l'immediata restituzione degli utili già versato alla **A** e al **E** così come poi effettivamente fatto senza esito.

Ha asserito che il bilancio d'esercizio al 31.12.2013 era veritiero e corretto ed era stato predisposto nel rispetto dei principi di legge, e che le censure di invalidità erano infondate

Ha altresì affermato che invalida era la deliberazione del 29.4.2013 atteso che **A** comproprietaria assieme al figlio **E** del 78% delle quote, aveva partecipato ed espresso il voto all'assemblea del 29.4.2013 non rappresentando in alcun modo la comproprietà delle quote per successione in morte di **I**

Ha anche affermato che **A**, aveva in ogni caso espresso rinuncia, anche per **E** alla residua somma di utili, pari ad € 1.000.000,00 votando, all'unanimità dei soci, la delibera assembleare dell'11 ottobre 2013

Ha formulato le conclusioni trascritte in premessa

Sono stati concessi alle parti i chiesti termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; è stata disposta CTU; precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c la causa è stata trattenuta in decisione.

#### Delibera del 29.4.2013

Rileva in primis questo Collegio che non è sindacabile in questa sede il vizio della delibera del 29.4.2013 addotto dai convenuti integrato dal fatto che **A**, insieme al figlio **E** avrebbe partecipato ed espresso il voto, all'assemblea del 29.04.2013, “non



*rappresentando, in alcun modo, la comproprietà della partecipazione societaria in B al 78% (con il figlio E a seguito di decesso di F (marito della A) avvenuto in data 4 Maggio 2012“ atteso che si tratterebbe di vizio che qualora esistente determinerebbe non la nullità ma la mera annullabilità della delibera: ciò ai sensi dell’art 2479 ter u.c. c.c. che rinvia all’art. 2377, comma 5, c.c., il quale prevede come cause di annullabilità ,fra l’altro, la partecipazione all’assemblea di soggetti non legittimati, ove determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo nonché la invalidità di singoli voti o errato conteggio, ove determinanti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo.*

Detta delibera non è stata fatta oggetto di tempestiva impugnazione di tal che questo Collegio non può pronunciare , nemmeno incidentalmente, sul punto.

#### Diritto a percepire gli utili d’esercizio 2012

Va sul punto ribadito quanto affermato nella sentenza 3035 /2016 conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 6672/2014 (opposizione svolta dalla società B avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito di A e E quali importo residuo degli utili 2012) : deve infatti *“affermarsi l’infondatezza della difesa mossa da B secondo cui A e E non disporrebbero del diritto di pretendere il pagamento degli utili oggetto di lite e maturati nel corso dell’esercizio 2012 per il fatto di avere ceduto le rispettive partecipazioni sociali. In effetti, i convenuti opposti hanno ceduto le loro quote in B con atto di data 11.6.2013... e, quindi, successivamente al momento in cui gli stessi hanno maturato in proprio il diritto alla ripartizione degli utili della società a seguito di deliberazione del 29.4.2013 che ha previsto la distribuzione entro il 30.9.2013.... Con la delibera in questione i soci hanno acquistato in proprio il diritto patrimoniale individuale di vedersi versati gli utili deliberati in distribuzione, non inerendo più essi alla partecipazione sociale ed essendo il credito in questione del tutto autonomo rispetto alla posizione partecipativa. Conseguente che tale diritto, ove sorto anteriormente, non segue le sorti della successiva cessione della partecipazione che atterrà esclusivamente agli eventuali futuri crediti distributivi..... In altre parole, il diritto alla partecipazione e distribuzione degli utili maturato in esercizi pregressi, a seguito di relativa delibera di loro destinazione, rimane insensibile rispetto all’atto di cessione della partecipazione sociale successiva al maturate di detto diritto”*

#### Rinuncia alla residua somma di utili

Il verbale della assemblea del 11.10.2013 non contiene alcuna rinuncia né espressa né tacita al diritto di credito relativo agli utili 2012 residui la cui distribuzione era già stata deliberata il 29.4.2013 : come già evidenziato nella citata sentenza n. 3035 /2016 *“Il contenuto del verbale di assemblea evidenzia come sarebbe stata in corso una verifica fiscale nei confronti della società da parte dell’Agenzia delle Entrate di Venezia, verifica che si sarebbe potuta definire mediante domanda di adesione e che, dovendosi ancora distribuire gli utili residui per l’importo indicato in favore degli odierni opposti, sarebbe stato proposto di “accantonare” la somma indicata allo scopo di far fronte alla sopravvenienza passiva. Appare evidente che il contenuto del verbale indicato non può essere in alcun modo letto come rinuncia da parte dei convenuti al loro diritto di percepire gli utili deliberati in precedenza, ma solo espressione di prudenziale accantonamento allo scopo indicato e, quindi, nei limiti della necessità di esso accantonamento..”*

#### Vizi del Bilancio di esercizio 2013



Sull'errato presupposto che gli utili 2012 la cui distribuzione è stata deliberata il 29.4.2013 non spettino ad **A e E** a nota integrativa al bilancio d'esercizio 2013 riporta quanto segue

- alla 'Sez. 6 – crediti e debiti' : *“tra i crediti diversi sono stati iscritti crediti verso ex soci che hanno erroneamente percepito dividendi per euro 2.430.000,00 e per il rimborso di oneri straordinari subiti dalla società a causa di una verifica fiscale per euro 554.926,20 come da loro attestazione tramite scrittura privata autenticata”*;
- nella successiva 'Sez 7 bis – voci del patrimonio netto': *“a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 l'assemblea aveva deliberato la distribuzione dei dividendi ai soci per euro 3.500.000,00. Nel corso dell'esercizio, a causa dei cambiamenti intercorsi in ambito della compagine societaria del CDA, sono stati erroneamente corrisposti a soggetti non più titolari dei dividendi euro 2.430.000,00. Il nuovo CDA ha già avviato nel corso del 2014 la procedura per il recupero della stessa somma. Un socio, mediante apposita scrittura privata autenticata ha rinunciato a parte dei dividendi a favore della società per euro 700.000,00 che sono quindi stati stornati da dividendi e iscritti a Riserva straordinaria del patrimonio netto”*.

Tali indicazioni sono errate poiché da un lato non vi è alcun credito di **B** nei confronti dell'attrice e dell'ex socio **E** per utili erroneamente distribuiti, e dall'altro non vi è diritto di **C** (socio cessionario della quota indivisa pari al 78% del capitale sociale) a percepire la residua parte dei dividendi del 2012 non ancora distribuiti, pari ad Euro 1.000.000,00 con la conseguenza che neppure era possibile la rinuncia di **C** a parte dei dividendi non ancora distribuiti, in misura pari ad Euro 700.000,00, trattandosi di utili su cui essa non poteva vantare alcun diritto.

A tali indicazioni errate contenute nella nota integrativa al bilancio d'esercizio corrispondono errate e non veritiere appostazioni delle relative poste di bilancio, come accertato anche tramite CTU, in violazione dei principi di verità e correttezza di cui all'art. 2423 comma 2-cc

E' emerso in particolare dalla corretta disamina tecnica del CTU la errata appostazione delle seguenti voci di bilancio:

- l'iscrizione nell'attivo circolante del credito di Euro 2.430.000,00 verso gli ex soci **A e E**
- l'iscrizione nell'attivo di bilancio del credito di Euro 554.926,20 verso **A e E**, per il credito da rimborso di oneri straordinari con conseguente sopravvalutazione del patrimonio netto;
- l'iscrizione nel passivo del debito di Euro 2.730.000,00 verso il nuovo socio **C** s.r.l.: il CTU ha dichiarato che detta appostazione è errata, con conseguente effetto depressivo sull'ammontare del patrimonio netto;
- l'iscrizione della diminuzione dei debiti pari ad Euro 700.000,00 e del corrispondente incremento della riserva straordinaria di patrimonio netto con conseguente sopravvalutazione del patrimonio netto.

Le violazioni de quibus comportano nullità della delibera dell'assemblea dei soci di **B** del 21.3.2014 con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 e disposto l'accantonamento a riserva dell'utile d'esercizio



Sentenza n. 2254/2017 pubbl. il 18/10/2017

RG n. 5593/2014

Repert. n. 4699/2017 del 18/10/2017

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; le spese di CTU vanno poste a carico della convenuta soccombente

L'esito del giudizio esclude che la attrice sia incorsa in responsabilità ex art 96 c.pc.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza rigettate

1) accerta e dichiara la nullità della delibera dell'assemblea dei soci di **B** del 21.3.2014 con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013 e disposto l'accantonamento a riserva dell'utile d'esercizio

2) condanna la convenuta a rifondere alla attrice le spese di lite che liquida in € 19.000,00 per compensi professionali, € 900,00 per anticipazioni ed € 169,95 per spese , oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge; pone le spese di CTU a definitivo carico di parte convenuta

Venezia 11.10.2017

Il presidente rel ed est.

dott. Liliana Guzzo

